



STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 5 APRILE 2019, N. 2087 RESA DAL TAR DEL LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 14453/2018.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori della sig.ra **Biondo Claudia**, nata a Marsala il 10 novembre 1998 ed ivi residente, in via Giacomo Curatolo Taddei, n. 23, C.F. BNDCLD98S50E974N, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 5 aprile 2019, n. 2087 resa dal Tar del Lazio - Roma, sez. III nel giudizio R.G. n. 14453/2018,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 14453/2018;
- Il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Università di Pavia e notificato anche ai controinteressati Demma Gaia e Pipitone Alessia ha ad oggetto l'esclusione di parte ricorrente dall'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019;

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it il 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- l'elenco del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;

- la schermata personale pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it in data 28 settembre 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, n. 337 e i relativi Allegati, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2018, recante le *“modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019”*;
- i bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2018/2019 delle Università in epigrafe;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 28 giugno 2018, n. 524, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la *“definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019”*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 giugno 2018, n. 523, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la *“definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2018/2019”*;
- le deliberazioni *ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264*, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018/2019, di contenuto allo stato non conosciuto;
- le deliberazioni *ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264*, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2018/2019, di contenuto allo stato non conosciuto;
- la rilevazione relativa al fabbisogno formativo per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, trasmessa in data 19 giugno 2018 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;
- l'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, Rep. atti n. 120/CSR, in merito alla *“determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2018/2019 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”* e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 5, recante il *“fabbisogno formativo per l'anno accademico 2018/2019”* di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- l'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, Rep. atti n. 69/CSR, in merito alla

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

“determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2017/2018 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni” e comprensivo di Allegati (**doc. 9**)

- l'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 6 febbraio 2018, protocollo n. 3641, avente ad oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'a.a. 2018/2019;

- la prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 4 settembre 2018, con particolare riferimento alle n. 20 domande di ragionamento logico e alle n. 2 domande di cultura generale;

- gli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2018/2019;

- gli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- gli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;

- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di correzione redatti dal CINECA;

- per quanto occorrer possa, la scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

1. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 E DELL'ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.

L'art. 3, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 stabilisce che il numero annuo di posti da

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

bandire per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria deve essere quantificato tenendo conto del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri. Occorre, cioè, che le Università accolgano – e, se necessario, si attrezzino per accogliere - un contingente di studenti sufficiente a far sì che, di anno in anno, arrivi sul mercato un numero di professionisti adeguato a garantire l'efficienza del sistema sanitario e, in ultima analisi, il rispetto del diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito.

Ebbene, per il 2018/2019 che qui ci occupa il fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri è stato stimato in maniera illegittima, irrealistica e non accurata.

Sulla base di quanto dichiarato dal Ministero, per calcolare il fabbisogno degli anni scorsi e del presente anno accademico 2018/2019 si sarebbe fatto uso di *“un modello previsionale che include dati e stime di medio e lungo termine”* in merito a: *“a) i cambiamenti demografici della popolazione di riferimento per ogni professione sanitaria; b) i cambiamenti nelle modalità di erogazione dei servizi sanitari e quindi di impiego dei professionisti sanitari; c) la quantità di professionisti sanitari al momento attivi sul mercato del lavoro; d) la quantità di professionisti già abilitati ma al momento non attivi sul mercato del lavoro; e) i flussi futuri di professionisti sanitari in uscita dal mercato del lavoro; f) i flussi futuri di professionisti sanitari in entrata nel mercato del lavoro”*.

La nota fornita dall'amministrazione, peraltro, rimane sempre molto sul vago, nulla chiarendo in merito alla metodologia concretamente seguita per calcolare i vari flussi in entrata e in uscita ovvero ai risultati concreti ai quali avrebbe condotto l'analisi di ogni singolo flusso in entrata e in uscita. Il che già costituisce un primo elemento di evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria.

In asserita applicazione di questo modello di calcolo, ad ogni modo, il Ministero della Salute ha individuato il fabbisogno formativo nazionale necessario per l'a.a. 2018/2019 in **10.035** unità per i medici chirurghi e **1.299** unità per gli odontoiatri (dato poi disatteso nel caso di specie) e il MIUR, partendo da questi dati, ha infine messo a bando **9.779** posti per medicina e chirurgia e **1.096** posti per odontoiatria.

Si tratta, tuttavia, di numeri fortemente sottostimati, che dimostrano come l'amministrazione abbia violato sotto più profili i criteri di quantificazione che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto (anche di recente) a tal fine necessari.

Il modello previsionale in contestazione, in sostanza, si fonda su criteri incompleti, inattendibili e illogici, avendo condotto ad un calcolo finale del fabbisogno formativo nazionale di gran lunga

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

inferiore rispetto a quello effettivo e, pertanto, pregiudizievole non solo per il diritto allo studio di quegli studenti che sono interessati a frequentare i corsi di laurea in questione, **ma anche dello stesso sistema sanitario nel suo complesso, il quale, in futuro, si troverà di fronte una macroscopica carenza di personale qualificato.**

2. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DELLE NORME E PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (ACCORDO FORMALE CONFERENZA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME).

Ma vi è anche un ulteriore vizio che inficia la legittimità della quantificazione operata dal MIUR all'atto dell'individuazione dei posti da mettere a bando.

Il MIUR, in effetti, ha messo a bando un numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia pari a **9.779 unità** e un numero di posti in Odontoiatria e Protesi Dentaria, pari a **1.096 unità**, corrispondente, di fatto, all'*offerta formativa deliberata dalle Università*.

Come viene espressamente indicato nelle premesse dei Decreti nn. 523 e 524 del 28 giugno 2018, tuttavia, gli Atenei hanno deliberato la potenziale offerta formativa per l'a.a. 2018/2019 nel numero di **9.834 unità** per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e, per il corso in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in **1.096 unità**.

Come si è detto al motivo precedente, invece, l'accordo sul fabbisogno formativo per l'anno accademico 2018/2019 raggiunto tra Stato e Regioni aveva (illegittimamente) quantificato il numero necessario di laureati magistrali a ciclo unico in Medicina e in Chirurgia e Odontoiatria, rispettivamente in **10.035** e **1.299** unità.

Tra il fabbisogno formativo stimato dalla Conferenza Stato – Regioni e il contingente messo a concorso dal MIUR vi è, dunque, una differenza pari complessivamente a più di 400 posti.

Poiché, come si è detto, il fabbisogno formativo emerso in sede di Conferenza permanente costituisce la soglia minima dei professionisti sanitari da immettere nel mercato del lavoro, è

pertanto del tutto evidente la palese illegittimità della contestata scelta amministrativa innanzitutto per **violazione del citato art. 3, comma 1, della l. 2 agosto 1999, n. 264**,

La situazione risulta inoltre aggravata considerando che – sempre a quanto risulta dagli atti a disposizione della parte ricorrente – gli Atenei hanno comunicato la relativa offerta potenziale in maniera altrettanto apodittica e senza che il dato reso sia stato accompagnato da alcuna nota esplicativa delle ragioni che avrebbero condotto al raggiungimento dello stesso.

A tal riguardo, va osservato che nei passati anni accademici i numeri forniti dalle Università si sono dimostrati costantemente erronei, in quanto gli Atenei hanno indicato una capacità recettiva di gran lunga inferiore rispetto a quella effettiva.

Per l'a.a. 2013/2014, ad esempio, a seguito della nota vicenda del c.d. *“bonus maturità”*, ciascuna Università ha incrementato la propria affluenza con l'ammissione di migliaia di ragazzi in sovrannumero (**ben 4.000 circa a livello nazionale**); ancora, nel corso dell'a.a. 2014/2015, sono stati ammessi **circa 10.000 candidati** in sovrannumero dietro esplicita indicazione del Giudice Amministrativo. Gli Atenei sono sempre riusciti a garantire l'offerta formativa a questi ragazzi e **l'attività didattica non ha subito alcun rallentamento o disagio**: il che costituisce prova indiretta del fatto che la capacità recettiva degli Atenei è di gran lunga superiore rispetto a quella indicata nel caso di specie.

In ossequio ai criteri dettati dalla citata normativa di settore, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, **il MIUR avrebbe dovuto mettere a bando migliaia di posti in più** e l'odierna parte ricorrente si sarebbe certamente classificata in posizione utile, potendo così esercitare il proprio diritto allo studio e contribuire a garantire, in futuro, la presenza sul mercato di un numero di professionisti sufficiente a garantire l'efficienza del sistema sanitario.

3. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza NELLA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE PREVISTE A TITOLO DI CULTURA GENERALE.

Nondimeno, occorre ancora denunciare l'illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d'accesso svolto il 4 settembre u.s. da parte ricorrente.

L'art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264, prevede che l'accesso ai corsi di laurea, tra cui quelli in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per cui è causa, debba avvenire *“previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi*

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

medesimi". La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che *"il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione"*.

Il legislatore ha dunque previsto che i test d'accesso ai corsi di laurea di cui si discute **devono** contenere *"apposite prove di cultura generale"*, le quali, quindi, costituiscono necessario parametro di valutazione dei candidati. Non solo. Lo stesso legislatore ha anche precisato quale debba essere il contenuto delle relative domande, le quali debbono basarsi sui *"programmi della scuola secondaria superiore"*.

Il MIUR, avendo previsto che le domande di cultura generale corrispondano all'esiguo numero di 2 su 60 (ossia il **3.3% del totale**), ha violato le richiamate disposizioni di legge e la relativa *ratio*, avendo di fatto reso irrilevante la suddetta materia. Invero, confrontando la quantità di domande predisposte per le altre materie (venti di ragionamento logico, diciotto di biologia, dodici di chimica, otto di fisica e matematica), risulta che la sola cultura generale detiene una percentuale così bassa.

Occorre infine rilevare che, se il MIUR avesse formulato un numero maggiore di quesiti di cultura generale - quantomeno a quello dedicato alle domande di *"ragionamento logico"* - e dal contenuto rispondente a quello legislativamente stabilito, parte ricorrente avrebbe sicuramente ottenuto una posizione utile in graduatoria.

A solo titolo esemplificativo, ammettendo, ma non condividendo per quanto detto sopra, che la cultura generale e il *"ragionamento logico"* possano far parte dello stesso ambito valutativo (22 domande totali), il MIUR avrebbe dovuto formulare almeno n. 11 domande di cultura generale e n. 11 di ragionamento logico.

Applicando a tale ipotesi i principi della giurisprudenza amministrativa, parte ricorrente avrebbe potuto ottenere, grazie alle n. 9 domande mancanti di cultura generale, fino a 13,5 punti in più rispetto a quelli effettivamente totalizzati, così ottenendo matematicamente l'immatricolazione.

4. – ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Com'è noto, nella redazione dei quesiti bisogna che ci si attenga a specifiche tecniche e a standard riconosciuti a livello internazionale atti a scongiurare qualsiasi ambiguità nelle

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

risposte. E, infatti, perché un siffatto meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi e rispettoso del principio di *par condicio*, è necessario che vi sia assoluta «*certezza ed univocità della soluzione*» (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Ove il questionario delle risposte sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, ovvero dalla presenza di più risposte corrette al suo interno, la selezione risulterebbe inevitabilmente falsata e viziata.

L'illegittima equivocità dei quesiti contenuti nel test, del resto, ha gravemente penalizzato l'odierna parte ricorrente, precludendole la possibilità di figurare tra gli ammessi al corso di laurea.

5. – IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 337/2018. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST., NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il DPR n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") sancisce che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità.

Allo scopo di prevenire eventuali irregolarità durante lo svolgimento della prova e la conseguente violazione del principio della *par condicio*, l'art. 13, ai commi 1 e 3, detta il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, individuando altresì, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

Evidentemente condividendo questo tipo di interpretazione ed essendo consapevole delle gravi conseguenze che l'uso di telefoni cellulari è in grado di determinare sulla regolarità dello svolgimento di una prova preselettiva, il MIUR ha espressamente previsto, alla lettera f), punto 8 dell'Allegato 1 del D.M. n. 337/2018 (recante "Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19"), che "*è fatto divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet auricolari o altra strumentazione simile*" e "*l'introduzione nonché l'utilizzo in aula da parte del candidato di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet auricolari o altra strumentazione simile*" costituisce espressamente causa di annullamento della prova (cfr. punto 1 lett i) punto 8 dell'Allegato 1 del DM 337/2018).

Ebbene, in palese violazione delle suddette previsioni normative, nonché dei principi generali di cui esse sono corollario, con un livello di probabilità che possiamo definire prossimo alla certezza assoluta e, comunque, ben al di là del c.d. “principio di prova”, in tutte le sedi in cui si è svolta la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina per l’a.a. 2018/2019 è stato fatto ampio uso di cellulari con possibilità di comunicare con l’esterno sia prima sia durante lo svolgimento della prova.

Tale affermazione risulta, invero, comprovata dai dati rinvenuti su google e analizzati nel dettaglio dal data analyst.

Nella relazione, in effetti, sono state prese in esame le 60 domande del test di medicina a.a. 2018/2019 e sono state individuate, seguendo una logica di parole chiave e correlazioni, le ricerche effettuate giorno 4 settembre (giorno del test di medicina) su uno dei maggiori motori di ricerca, Google appunto, nello specifico usando il tool Google Trends nelle ore ricomprese dalle ore 10 alle 13 (ora italiana) con particolari enfasi dalle ore 11 alle ore 12.40.

Quello che è emerso è un picco di ricerche per alcune domande che meglio di altre si prestano ad una veloce ricerca su internet.

Il sicuro utilizzo di *smartphone* ha determinato, in effetti, una patente violazione dei principi di trasparenza e par condicio richiamati in apertura del motivo, oltre che una chiara violazione della *lexspecialis*. Ed invero, grazie all’uso indiscriminato di apparecchiature elettroniche alcuni concorrenti hanno ovviamente avuto condizioni di svolgimento della prova migliori rispetto agli altri.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Lazio – Roma:

- **in via cautelare**, di accogliere l’istanza sopra formulata e, conseguentemente, di adottare tutti i provvedimenti cautelari più opportuni per la tempestiva tutela degli interessi di parte ricorrente, compresa la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l’Ateneo indicato come prima scelta all’atto di presentazione della domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui residuino posti vacanti;

- **nel merito**, di annullare, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, di ammettere definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l’Ateneo indicato come prima scelta all’atto di presentazione della domanda o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui residuino posti vacanti ovvero, in via subordinata, ordini la ripetizione dei test di accesso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 2087/2019 pubblicata il 5 aprile 2019 si dispone *“di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire (notifica e deposito in giudizio delle relative risultanze) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 14453/18) nell'apposita pagina del TAR Lazio - Roma.

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 2087/2019 emessa dal TAR del Lazio – Roma, sez. III.

La graduatoria, non essendo estraibile, è possibile consultarla per i candidati, potenzialmente controinteressati, sul portale Universitaly.it accedendo con le proprie credenziali.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **francescoleone@pec.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 30 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824